



Sent. n. 194/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele Oricchio	Presidente
Rossella Cassaneti	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74899 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di Cirotta Teresa (CRTTRSVSFO76C70G230C) nata a Pagani (SA) il 30.3.1976 e ivi residente alla via Zeccagnuolo n. 75, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Calabrese (CLBVCN66A02G230T), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pagani (SA) al C.so E. Padovano n. 64 (pec, v.calabrese@avvocatinocera-pec.it).

Visti l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 12 maggio 2026, con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Antonella Sorrentino, il relatore Michele Minichini, il rappresentante del Pubblico Ministero Gaetano Gigliano e per la

convenuta l'avv. Vincenzo Calabrese.

Fatto

1. Con atto di citazione depositato in data 19 dicembre 2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio Cirotta Teresa, chiedendo nei suoi confronti la condanna al risarcimento dei danni erariali quantificati nella somma di € 150.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

2. Rappresentava la Procura che, a seguito della comunicazione del fascicolo penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, risultava che la convenuta Cirotta Teresa avesse ottenuto illecitamente un falso attestato di conseguimento (apparentemente rilasciato il 20.2.1999 con Prot. 443, al termine dell'a.s. 1995/96) del diploma di grado preparatorio presso l'Istituto Magistrale Paritario "Casa Gioiosa" (gestito dall'anno 2000 dalla Fondazione "Passarelli"), nonché un falso diploma di specializzazione polivalente apparentemente rilasciato dalla Fondazione Passarelli in data 19.6.1997 (con il fittizio n. 131 del Reg. Diplomi della Fondazione e n. 126 Reg. Diplomi del Provveditorato agli Studi di Salerno).

Sicchè, la convenuta produceva tali titoli per ottenere singoli incarichi di supplenza all'Istituto comprensivo Fiorentino di Battipaglia, nonché per la partecipazione al concorso straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e

primaria (indetto dal MIUR con D.M. 17.10.2018 - D.D.G. 1546 del 07.11.2018).

Ebbene, emergeva che la convenuta, in ragione dei predetti titoli, avesse ottenuto periodi di supplenza (sostegno presso la scuola primaria) dal 16.11.2016 al 20.6.2019, percependo una retribuzione complessiva lorda di € 44.449,09, nonché che la stessa avesse superato la procedura concorsuale straordinaria ex DDG n. 1546/2018 (scuola infanzia e primaria) e che in data 1.9.2019 era immessa in ruolo nella Regione Lazio, poi successivamente trasferita all'Istituto "S. Penna" di Battipaglia e poi all'Istituto "S. Alfonso L." di Pagani, percependo così dall'1.9.2021 al 30.9.2025 la retribuzione complessiva lorda pari a € 102.919,12.

Il Requirente, nella fase preprocessuale, con invito a fornire deduzioni notificato il 27.10.2025, chiedeva alla convenuta, ai sensi dell'art. 67 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174), di dedurre avverso le contestazioni formulate nei suoi confronti; la convenuta non inviava deduzioni, cosicché l'Ufficio requirente provvedeva a formalizzare l'atto di citazione.

Secondo l'attore erariale sussistevano tutte le componenti strutturali dell'illecito contabile.

Il rapporto di servizio, intercorrendo tra la convenuta e il Ministero dell'Istruzione un rapporto di pubblico impiego; la condotta illecita, avendo la convenuta avuto accesso all'impiego attraverso la

produzione di documentazione falsa; il danno e il nesso di causalità tra il comportamento illecito e il danno.

In riferimento al danno, la Procura ravvisava la sussistenza di due poste di danno:

- il danno diretto, pari a € 147.368,21 e precisamente € 44.449,09, corrisposti dalla RTS di Salerno, per la nomina a tempo determinato su tipo di posto EH (sostegno presso la scuola primaria) presso gli istituti scolastici con sede in Campania (dal 16.11.2016 al 30.6.2019), nonché € 102.919,12 per la retribuzione percepita nel periodo dal 1.9.2021 al 30.9.2025, a seguito dell'immissione in ruolo;
- il danno da disservizio, pari a € 2.631,79, per l'inutilità e la dannosità delle attività compiute dall'Amministrazione per esaminare le domande proposte dall'insegnante per ottenere incarichi di docenza, nonché per esaminare la stessa nell'ambito della procedura concorsuale cui aveva partecipato (grazie ai titoli falsi), atteso che si tratterebbe di attività non rientranti nella fisiologica attività della P.A., posto che gli emolumenti di cui si discute venivano erogati per un'insegnante la cui domanda (per l'ottenimento di incarichi a tempo determinato o di partecipazione ad un concorso) non poteva essere presa in considerazione dalla P.A.

In ordine all'elemento soggettivo, la Procura ravvisava il dolo, avendo la convenuta agito nella consapevolezza dell'illiceità della condotta tenuta e con la volontà di sottrarre all'erario le somme riscosse.

La Procura infine precisava che, trattandosi di documentazione falsa, non risulterebbe applicabile il principio della compensatio lucri cum damno, e afferendo la vicenda a un contegno doloso di estrema gravità non risulterebbe lo stesso compatibile con il potere riduttivo.

3. Con la memoria di costituzione del 21.4.2026 la difesa di parte convenuta in via preliminare chiedeva la sospensione del giudizio in attesa degli esiti del parallelo giudizio penale vertente sui medesimi fatti oggetto del presunto illecito erariale; eccepiva la prescrizione quinquennale almeno di parte del credito atteso che l'invito a dedurre era stato notificato il 27.10.2025.

Nel pieno merito non riteneva sorretto da un solido impianto probatorio la prospettazione attorea, essendo la stessa fondata su meri elementi indiziari rispetto all'effettiva falsità dei titoli in possesso della convenuta. Riteneva inoltre non sussistente il danno erariale, atteso che la convenuta aveva effettivamente svolto l'attività di docenza e di conseguenza ricevuto la retribuzione, né durante l'attività di insegnamento era stata destinataria di contestazioni di irregolarità o omissioni.

In ogni caso in via subordinata chiedeva l'applicazione della compensatio lucri cum damno, per l'utilitas conseguita dalla PA.

Sempre in via subordinata chiedeva l'applicazione della riduzione del danno al 30%.

4. Nell'udienza del 12.5.2026 l'attore erariale, in via preliminare,

riteneva l'azione tempestiva in quanto il dies a quo, ai fini del decorso del termine di prescrizione, era da individuare nella comunicazione del 2023 della Procura di Vallo della Lucania di esercizio dell'azione penale; nel merito insisteva per l'accoglimento integrale e per la condanna della convenuta. La difesa di Cirotta, nel riportarsi alla memoria difensiva, insisteva nella richiesta di sospensione del giudizio, nel merito chiedeva il rigetto delle pretese attoree.

In tale stato la causa passava in decisione.

Diritto

1. Il presente giudizio verte sulla richiesta di risarcimento del danno erariale, quantificato in € 150.000,00 (€ 147.368,21 a titolo di danno patrimoniale diretto ed € 2.631,79 a titolo di danno da disservizio), patito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per effetto della retribuzione erogata in favore della convenuta Cirotta Teresa, a seguito dell'attività di docente di sostegno svolta negli anni dal 16.11.2016 al 30.9.2025 attraverso la presentazione di un falso diploma di specializzazione polivalente del 19.6.1997 e di un falso attestato di conseguimento del diploma di grado preparatorio a.s. 1995/1996.

2. In via preliminare ritiene il Collegio di non poter accogliere l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa degli esiti del giudizio penale pendente innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania per i reati di falsità materiale e truffa.

Al riguardo la difesa della convenuta ritiene che la pendenza del parallelo giudizio penale avente ad oggetto i medesimi fatti dell'asserito illecito amministrativo comporterebbe, ai sensi dell'art. 106 del codice di giustizia contabile (c.g.c.), la necessità della sospensione del presente giudizio sino alla definizione del processo penale con effetto di giudicato.

Al riguardo si osserva che tra il giudizio contabile e il giudizio penale (anche quello civile), a seguito della eliminazione della pregiudizialità penale, sussiste piena autonomia, cosicchè la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., è ammissibile solo in caso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non in senso meramente logico (Cass. civ. Sez. Unite ord. 26.7.2004 n. 14060) tra la definizione di una controversia penale e l'affermazione della responsabilità erariale.

L'art. 106 del c.g.c., che in sostanza corrisponde all'art. 295 del c.p.c., prevede che il Giudice ordina la sospensione del processo qualora penda dinanzi a sé o ad altro giudice una controversia che costituisca il necessario antecedente dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata e il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

Quindi, il rapporto di dipendenza tra due controversie si configura qualora la causa pregiudicante abbia un elemento (costitutivo, impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata e tale elemento per legge dev'essere accertato con efficacia di giudicato,

come nei casi di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone e la risoluzione dell'incidente di falso (art. 14 c.g.c.).

Ad avviso del Collegio, nel caso in esame, non sussiste il legame di pregiudizialità, in quanto le condotte contestate dall'attore erariale presentano caratteristiche proprie differenti dalla qualificazione penale dei fatti, essendo il giudizio contabile orientato a individuare la responsabilità amministrativa della convenuta secondo propri parametri; né la circostanza che il materiale probatorio utilizzato dall'attore pubblico per supportare le proprie tesi sia quello penale può incidere sull'autonomia di valutazione del Giudice contabile, in considerazione dei contenuti specifici di cui sono composti gli elementi strutturali della responsabilità gestoria (danno, condotta, nesso di causalità, rapporto di servizio, dolo e colpa grave) rispetto agli eventuali esiti del parallelo giudizio penale (Corte Conti SS.RR. ord. 16.10.2015 n. 9, ord. 2.3.2016 n. 1, ord. 3.1.2017 n. 1, ord. 25.1.2018 n. 1, ord. 6.4.2018 n. 4, ord. 9.5.2018 n. 6).

Il condivisibile principio giurisprudenziale appena citato e qui seguito corrisponde, inoltre, al fondamentale principio processuale della giusta durata del processo.

In definitiva, il processo penale pendente innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania non rileva quale indefettibile antecedente logico-giuridico la cui definizione pregiudichi in tutto o in parte l'esito del presente giudizio in modo che possa astrattamente configurarsi

un'ipotesi di conflitto di giudicati.

3. Infondata è anche l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa di Cirotta, che ritiene che, facendo la Procura riferimento alla retribuzione percepita sin da novembre del 2016, sarebbero, almeno in parte, ampiamente decorsi i cinque anni previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 20/1994.

L'art. 1, comma 2, n. 20/1994 (nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 6), della l. 7.1.2026, n. 1; disposizione applicabile – ai sensi dell'art. 6, comma 1, della stessa l. n. 1/2026 - «ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge», data da individuare nel 22.1.2026 ex art. 73, comma 3, Cost.) prevede che *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei Conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”*.

Prima della recente modifica, l'art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994 così recitava: *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua*

scoperta".

Per quanto di interesse in questa sede, la riforma del 2026 ha, quindi, qualificato i fatti suscettibili di integrare un occultamento doloso, da individuare in una "condotta attiva" o nella "violazione di obblighi di comunicazione" nel solco di una giurisprudenza del giudice contabile che aveva già chiarito che la condotta dolosamente occultatrice presupponeva "l'esistenza di comportamenti, tanto commissivi quanto omissivi, volti a mascherare il fatto dannoso nel suo complesso (Sez. I App., sent., n. 260/2020, n. 369/2022, Sez. II App., sent. n. 77/2019) ed un elemento obiettivo dato da una situazione che precluda la scoperta del fatto stesso (Sez. II App., sent. n. 182/2024, Sez. III App. n. 308/2016, Sez. I App, sent. n. 78/2025).

Nel caso in esame si è in presenza di una condotta truffaldina e ingannatrice, in genere tipica di deprecabili fatti ricollegabili alla falsificazione degli atti, atteso che, per quanto emerso dalle indagini della Procura, i principali protagonisti delle azioni illecite di falso e truffa, del cui contegno la convenuta ha beneficiato, con plurimi comportamenti si sono attivati per evitare che il complesso sistema di falsificazione dei diplomi potesse emergere. Al riguardo la polizia giudiziaria solo dopo molteplici accessi nell'Istituto Passarelli, e dopo aver individuato una serie di documenti (falsi diplomi, diplomi in bianco e falsi verbali di esame) nascosti in una stanza inaccessibile sempre del medesimo Istituto e dopo aver sentito molte persone informate sui

fatti, e attraverso plurime intercettazioni dei soggetti coinvolti, è riuscita a ricostruire i fatti illeciti e a svelare l'esistenza di un'associazione finalizzata alla falsificazione e truffa. Tutto ciò ha determinato lo slittamento del dies a quo dal momento in cui si è verificato il fatto dannoso al momento della scoperta dello stesso da identificarsi nella richiesta di rinvio a giudizio del 12.4.2022 della Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Vallo della Lucania.

Pertanto, atteso che l'invito a dedurre, quale atto interruttivo della prescrizione, è stato notificato il 27.10.2025, la pretesa erariale attorea è tempestiva perché esercitata nel termine quinquennale prescritto dall'art. 1, secondo comma, della l. n. 20/1994.

4. Tanto premesso, la domanda risarcitoria proposta dalla Procura è in parte fondata.

4.1. Reputa il Collegio che, nella fattispecie in esame, ricorrano tutti gli elementi integrativi della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio fra danneggiante e danneggiato; la condotta antiggiuridica; l'elemento psicologico; il pregiudizio finanziario pubblico; il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso.

Al riguardo si pone in evidenza che alla stregua delle risultanze documentali in atti, si ritiene che la Procura contabile abbia fornito adeguata prova, sotto il profilo degli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti per fondare la richiesta affermazione della sussistenza del danno erariale.

Ebbene, il canone di analisi delle presunzioni semplici fondativo del convincimento in ordine alla sussistenza del danno, consiste nel valutare il rapporto di dipendenza del fatto noto e di quello ignoto attraverso la connessione tra indizi (concordanza) di modo che la convergenza nella dimostrazione del fatto ignoto sia possibile e verosimile (gravità) e che gli indizi siano tali (precisione) al punto che la loro combinazione, secondo il canone di esperienza del “più probabile che non”, sia in grado di fornire la prova completa dei fatti dannosi contestati al convenuto in giudizio (Cass. civ. sez. III sent. 13-03-2014 n. 5787; Cass. Civ. sez. VI ord. 13.5.2015 n. 9760; Corte Conti II giur appello sent. 9.3.2016 n. 252; Corte Conti II giur appello sent. 13.2.2017 n. 91; Corte Conti III giur appello sent. 14.7.2017 n. 358). Quindi, la prova presunta (artt. 2727 e 2729 c.c.) può essere raggiunta attraverso le suddette regole di giudizio, e il Giudice è tenuto a seguire un procedimento articolato in due momenti valutativi concatenati: una valutazione analitica degli elementi acquisiti, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza indiziaria e conservare quelli che, già singolarmente, mostrino un’efficacia probatoria almeno potenziale; e una valutazione sintetica degli indizi selezionati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire la prova presuntiva che magari non potrebbe dirsi raggiunta in base ad una valutazione atomistica (Corte Conti Sez. II giur. appello sent. 9.3.2016 n. 252; Corte Conti

Sez. II giur. appello sent. 28.10.2016 n. 1101).

Nel caso in esame, l'attore erariale ha fornito una serie di indizi che complessivamente valutati si rivelano gravi, precisi e concordanti da reputarsi sicuramente plausibili ed attendibili, alla luce del principio del "più probabile che non" che governa la valutazione di questo Giudice, a differenza del processo penale dove si applica la differente regola della colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio".

4.2. Risulta pacifico il rapporto di impiego dell'odierna convenuta essendo la stessa docente di sostegno psicofisico presso la scuola I.C. "S. Alfonso de L." di Pagani con decorrenza 1.9.2024 (in data 1.9.2019 è stata immessa in ruolo sulla classe di concorso ADAA, presso l'I.C. "Ardea III", e in data 1.9.2021 è stata trasferita presso l'I.C. "S. Penna" di Battipaglia), elemento idoneo anche a radicare la giurisdizione di questa Corte.

4.3. In riferimento alle docenze con nomina a tempo determinato presso gli Istituti scolastici con sede nella Regione Campania e per la partecipazione al concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno (D.M. 17.10.2028, D.D.G. 1546/2018), risulta pacifico che la convenuta ha dichiarato il possesso del diploma di grado preparatorio conseguito nell'a.s. 1995/1996 e il diploma polivalente di specializzazione del 19.6.1997.

Tutto ciò risulta dalla documentazione in atti con particolare riferimento alla domanda di messa a disposizione del 29.10.2016 (per le supplenze) e alla domanda di partecipazione al concorso, da cui si evince che la convenuta ha dichiarato il possesso dei suddetti titoli (considerati anche titoli prioritario), consentendo alla stessa di accedere alle cattedre di sostegno nei termini richiesti dalle scuole e indicati nel bando.

Ebbene, dalle indagini della Polizia Giudiziaria è emerso un consolidato e articolato sistema di falsificazione di diplomi, e per ciò che interessa in questa sede, di diplomi polivalenti abilitanti all'insegnamento di sostegno, per il tramite della Fondazione socio culturale Passarelli, attraverso la quale una serie di soggetti (il Presidente della fondazione e altri impiegati della stessa e persone terze) organizzavano l'attività illecita a cui partecipava una moltitudine di beneficiari che utilizzavano i diplomi per l'accesso al lavoro ovvero si avvalevano degli stessi quale requisito per la partecipazione ai concorsi pubblici.

In particolare dalle intercettazioni telefoniche è emerso che: Cirotta Antonio (fratello della convenuta) era un procacciatore di studenti per il rilascio dei diplomi e che dalla perquisizione presso la casa della sorella (qui convenuta Cirotta Teresa) era stato trovato il diploma polivalente che non risultava nei registri di alcun Istituto; nella perquisizione presso l'abitazione e nell'autovettura di Sacco Alfredo

(delegato provinciale del sindacato UIL) venivano trovati una serie di diplomi e pergamene poi risultati falsi proprio anche dell'Istituto Passarelli; sempre durante la perquisizione di Sacco veniva ritrovata una penna usb in cui erano indicati, distinti per istituto scolastico, i nominativi dei destinatari dei falsi titoli e i relativi "costi"; la dipendente dell'Istituto Passarelli Gagliardi Stefania nell'interrogatorio rappresentava alla polizia giudiziaria di essere stata coinvolta nell'attività illecita dal rag. Lavini Angelo (dipendente in quiescenza dell'Istituto Passarelli), quest'ultimo infatti, in cambio di denaro, procurava la documentazione falsa e la camicia degli esami di specializzazione. Il ruolo della Gagliardi era quello di compilare le parti mancanti con la firma del direttore del corso e dell'ispettore (in seguito il direttore ha presentato querela per le firme false); nel corso delle perquisizioni presso il domicilio di Lavini Angelo (tra i principali attori delle azioni illecite), era stato trovato un biglietto in cui era annotato che "Cirota Teresa aveva un residuo per la "pergamena" di € 3.000,00"; inoltre, durante le indagini era risultato che la convenuta non avesse mai frequentato il corso di specializzazione polivalente del 1996/1997, né risultava annotazione nei registri dell'Istituto Magistrale Casa Gioiosa del conseguimento dell'ulteriore diploma di grado preparatorio.

Inoltre, Antonio Cimino (funzionario dell'Ambito territoriale di Napoli del Ministero dell'Istruzione) ha dichiarato che il diploma polivalente

utilizzato dalla stessa convenuta era datato nell'anno 1997 e utilizzato per la prima volta nella domanda di partecipazione al concorso nel 2018, e che alla richiesta di convalida del titolo all'Istituto Passarelli riceveva sempre comunicazioni parziali.

Sussistono, pertanto, indizi idonei a provare la condotta antigiuridica contestata e tesa all'utilizzo di documentazione falsa per accedere al pubblico impiego.

4.4. Risulta evidente, inoltre, sotto il profilo psicologico il contegno doloso della Cirotta, avendo la stessa consapevolmente dichiarato fatti non corrispondenti al vero nella piena consapevolezza sia di essere priva del possesso del descritto requisito falsamente dichiarato, sia dell'inevitabile pregiudizio patrimoniale che ne sarebbe derivato alla P.A.

Il Ministero, infatti, sulla base delle dichiarazioni della convenuta, ha sottoscritto regolare contratto di docenza, e da ciò risulta chiaro che l'attestazione dei titoli di specializzazione è stata confezionata ad arte per essere poi utilizzata ai fini dell'ingresso nel ruolo docente.

Il Collegio, quindi, ritiene che non sussistano dubbi in ordine al fatto che la condotta della convenuta si stia connotata dal precipuo intento di trarre in inganno il Ministero, facendo consapevolmente apparire una realtà diversa da quella effettiva con lo scopo di conseguire la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale.

4.5. Sussiste, infine, il nesso di causalità tra la condotta commessa

dalla Cirotta e l'evento dannoso che ne è conseguito per la P.A. in ragione del pregiudizio economico derivato all'Erario per effetto della percezione di emolumenti stipendiali per un contratto di lavoro ottenuto illecitamente in assenza del prescritto titolo di specializzazione.

5. Ciò considerato, e ferma la responsabilità della Cirotta, osserva il Collegio che la stessa, pur non essendo specializzata, era comunque in possesso del diploma triennale di scuola magistrale, nonché risulta: il superamento di un corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in ordine alle metodologie didattiche per i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA); il superamento del concorso straordinario del 2018.

Inoltre, dalla documentazione in atti risulta che nell'intero arco temporale di vigenza del contratto di lavoro ha quotidianamente svolto prestazioni di docenza, prestazioni di cui la scuola ha comunque tratto vantaggio; né è stata allegata alcuna prova relativa alla sussistenza di criticità del suo operato.

Il Collegio è a conoscenza della consolidata giurisprudenza di questa Corte che afferma che la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo richiesto, in quanto non espressiva di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arrechi all'ente alcuna utilità, se non limitatamente al disbrigo di mansioni lavorative aventi caratteristiche di genericità e

fungibilità, per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche (Corte dei Conti Sez. giurisdizionale II App. sent. 16.10.2020 n. 259). Tale orientamento fa riferimento però a soggetti privi del titolo di studio (laurea).

Nella fattispecie in esame la convenuta è risultata provvista di diploma magistrale e di aggiornamento professionale e ha svolto dal 2016 l'attività nel settore della didattica di sostegno, quindi è innegabile che l'Amministrazione abbia conseguito almeno in parte un'utilità, non essendo la convenuta del tutto sfornita di titolo né di specifiche competenze in materia, garantendo così un minimo di standard qualitativo e professionale della prestazione fornita all'Amministrazione.

Al riguardo si ricorda che l'art. 1, comma 1 bis, della legge 14.1.1994 n. 20 prevede che *“Nel giudizio di responsabilità, fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.”*

Quindi, ritiene il Collegio che il danno subito dalla P.A. vada

rideterminato, in ragione dell'utilità conseguita, nella misura corrispondente al 50% della retribuzione erogata alla convenuta.

6. Va, invece, disattesa la richiesta del Requirente del risarcimento del danno da disservizio quantificato in € 2.631,79 e corrispondente all'inutilità e alla dannosità delle attività compiute dalla Pa per aver esaminato domande di insegnamento della convenuta fondate su falsi titoli.

In via generale si rileva che il danno da disservizio costituisce categoria di elaborazione giurisprudenziale, e si realizza allorquando le condotte contra ius dei pubblici agenti (in senso lato) finiscono per incidere sulla qualità del servizio, oltre che sulla sua materiale esecuzione.

In particolare, con riguardo al settore della prestazione di servizi (lato senso intesi), il danno da disservizio si correla "al mancato conseguimento delle utilità che ci si prefigge di ricavare dall'investimento di una certa quantità di risorse umane e strumentali (Corte dei Conti, Sez. I App., sent. 12.2.2014 n. 253), ovvero nei costi generali sopportati dalla pubblica amministrazione in conseguenza del mancato raggiungimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione amministrativa".

Più specificamente, la giurisprudenza contabile ha progressivamente individuato alcune figure sintomatiche tipiche di danno da disservizio, quali il danno da mancata resa del servizio, il danno da disservizio in

senso stretto, ove il servizio non sia conforme alle sue qualità essenziali (Corte Conti Sez. II App. sent. 24.2.2020 n. 43), da riduzione di efficienza (Corte Conti, Sez. II App., sent. 19.8.2019 n. 293), da ulteriori costi per il recupero e il ripristino della legalità, del servizio o della funzione (Corte Conti, Sez. II App., sent. 12.1.2017 n. 8), nonché da “esercizio illecito di pubbliche funzioni”, ipotesi quest’ultima caratterizzata dallo sviamento delle funzioni istituzionali a fini egoistici o comunque contrapposti a quelli perseguiti dall’ordinamento con conseguente “desostanziazione” della prestazione (Corte Conti Sez. II App. sent. 24.2.2020 n. 43).

D'altra parte, la giurisprudenza contabile ha comunque precisato come il danno da disservizio, lungi da potersi ritenere integrato in re ipsa dalla condotta illecita, debba essere adeguatamente comprovato, sia nell'an che nel quantum, sebbene possa, quanto a quest'ultimo aspetto, farsi ricorso alla valutazione equitativa secondo legge ex art. 1226 c.c.

Nel caso in esame non è stata fornita alcuna prova dei costi aggiuntivi e dell'ulteriore attività svolta dall'Amministrazione, la quale ha esaminato, o meglio è tenuta ad esaminare, tutte le domande di messa a disposizione e di partecipazione al concorso straordinario per l'insegnamento, rientrando nelle fisiologiche prerogative della stessa l'esame di tutte le istanze ad essa rivolte, avendo il potere di accogliere o, qualora ciò sia nella propria disponibilità, di respingere la domanda.

Sicchè, non appare fondata e va pertanto respinta per difetto di adeguato sostegno probatorio la domanda risarcitoria relativa al danno da disservizio.

7. Non sussistono i presupposti per il ricorso al potere riduttivo, come richiesto dalla difesa della convenuta, stante il carattere doloso della condotta illecita (art. 1, comma 1 octies, l. 20/1994).

8. Per le suddette ragioni, la convenuta va condannata al pagamento in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito della somma pari a € 73.368,21. Sulla predetta somma è dovuta la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT dai singoli ratei di pagamento, e sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale, condanna Cirota Teresa al pagamento in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito della somma pari a € 73.368,21 oltre rivalutazione e interessi come in motivazione.

Condanna, altresì, la convenuta al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31 comma 5 c.g.c.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2026.

Estensore

Presidente

Michele Minichini

Michele Oricchio

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno ^{30/07/2026}

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)